

Civile Sent. Sez. U Num. 6277 Anno 2019

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Data pubblicazione: 04/03/2019

SENTENZA

sul ricorso 8327-2017 proposto da:

TISATO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI,
rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CALGARO;

- ricorrente -

contro

142
—
13

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 388/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 30/12/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2018 dal Consigliere LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Alessandro Ardizzi per delega dell'avvocato Paolo Panariti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/12/2016 il C.N.F., in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. Giovanni Tisato e in conseguente parziale riforma della pronunzia del C.O.A. di Vicenza 28/1/2013, ha - per quanto ancora d'interesse in questa sede- irrogato al predetto, nella sua qualità di avvocato, la sanzione disciplinare dell'avvertimento (in luogo della censura comminata dal giudice di prime cure), per violazione <<dell'obbligo di comunicare al cliente sig. Bruno Petracca la data dell'udienza di discussione del 14/7/2010 nonché della memoria di costituzione avversaria nel procedimento ex art. 433 c.p.c. promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia avverso la sentenza n. 112/2007 del Tribunale di Vicenza; e per non aver informato il suindicato cliente <<che aveva affidato l'incarico, nell'ambito di un giudizio attivato contro il sig. Greselin, al collega Mauro Poncini>>.

Avverso la suindicata pronunzia del C.N.F. il Tisato propone ora ricorso per cassazione affidato a 2 motivi.

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo il ricorrente denuncia <<violazione e/o falsa applicazione>> dell'art. 47 del Codice deontologico forense *ratione temporis* applicabile (art. 32 del vigente Codice deontologico), in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché <<omesso esame>> di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c..

Con il 2° motivo denuncia <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 5, 6, 8, 40 del Codice deontologico forense *ratione temporis* applicabile (art. 35 del vigente Codice deontologico), in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché <<omesso esame>> di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole dell'erronea valutazione delle emergenze probatorie, e in particolare della prova testimoniale, nonché dell'apodittica e generica motivazione in ordine all'ascribibilità responsabilità in merito alle contestazioni in argomento, pur risultando i relativi fatti esclusi in particolare dalla <<lettera del 14 maggio 2009>>, dalla <<missiva ... del 13 luglio 2009>>, dalla <<lettera inviata al difensore domiciliatario nel giudizio di appello, avv. Antonio Sartori di Venezia in data 18 marzo 2010>>.

Lamenta che <<il CNF, nel pronunciare la responsabilità disciplinare dell'incolpato ... non ha considerato i fatti pacificamente accertati e discussi tra le parti posto che: - il geom. Patracca non era rimasto privo di difensore, avendo conservato il mandato l'avv. Sartori di Venezia; - il geom. Patracca dopo oltre un anno dalla rinuncia dell'avv. Tisato ... non aveva ancora provveduto a nominare, a dispetto di quanto preannunciato, un ulteriore difensore da associare all'avv. Sartori; - l'avv. Tisato ha comunque informato il proprio ex assistito del deposito della comparsa avversaria con

raccomandata antecedente alla celebrazione dell'udienza di discussione>>.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente pone a base delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito [in particolare, la <<missiva a firma dell'avv. Sartori di Venezia>>, le dichiarazioni del teste Poncini, la lettera <<prodotta dall'incolpato in sede di indagini preliminari e più precisamente nell'audizione tenuta il giorno 15.9.2011 e acquisita al fascicolo d'ufficio ... come si legge nella trascrizione dell'udienza, alla pag. 23>>, la <<nota del 15 giugno 2012 che l'avv. Sartori ha indirizzato al Consiglio dell'Ordine di Vicenza>>] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, non essendo invero sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E' al riguardo appena il caso di ribadire che i requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.

A tale stregua, l'accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dalla corte di merito nell'impugnata sentenza risultano invero non idoneamente censurate dall'odierno ricorrente.

Deve per altro verso porsi in rilievo che, nel riproporre in termini di mera contrapposizione le propria tesi difensiva già sottoposta al vaglio del giudice disciplinare e da questi non accolta, il ricorrente in realtà prospetta (anche) doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e conformemente, da ultimo, Cass., Sez. un., 31/07/2018, n. 20344 e Cass., Sez. un., 29/11/2018, n. 30868), nel caso *ratione temporis* applicabile, sostanziatesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omesso o contraddittorio o erroneo esame di determinati elementi probatori (e in particolare della <<missiva a firma dell'avv. Sartori di Venezia>>, delle dichiarazioni del teste Poncini, della lettera <<prodotta dall'incolpato in sede di indagini preliminari e più precisamente nell'audizione tenuta il giorno 15.9.2011 e acquisita al fascicolo d'ufficio ... come si legge nella trascrizione dell'udienza, alla pag. 23>>, della <<nota del 15 giugno 2012 che l'avv. Sartori ha indirizzato al Consiglio dell'Ordine di Vicenza>>) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Non può d'altro canto non evidenziarsi come le censure prospettate dal ricorrente presuppongano accertamenti di fatto e valutazioni che sfuggono ai poteri di questa Corte di legittimità, essendo riservate al giudice di merito, e in materia di responsabilità disciplinare degli avvocati giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono ex art. 56 r.d.l. n. 1578 del 1933 impugnabili avanti alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito (cfr. Cass., Sez. Un., ~~20/11/2018, n. 29878~~ Cass., Sez. Un., 31/5/2016, n. ~~12367~~ n. 2637 del 2009 e Cass. 4. V n. 18335 del 2016).

Orbene, nella specie, l'ipotesi del suindicato <<sviamento di potere>> è rimasta sicuramente non integrata.

E' per altro verso appena il caso di sottolineare che al giudice di merito non può imputarsi di avere ommesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando

le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse: v. Cass. 9/3/2011, n. 5586).

Non può infine sottacersi che là dove lamenta di avere <<comunque informato il proprio ex assistito del deposito della comparsa avversaria con raccomandata antecedente alla celebrazione dell'udienza di discussione>> il ricorrente sembra invero dedurre un inammissibile vizio revocatorio ex art. 395, 1° co. n. 4, c.p.c.

Emerge dunque evidente come, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., le deduzioni del ricorrente in realtà si risolvano nella mera inammissibile sollecitazione, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, di un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.


Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Roma, 27/03/2018

Il Consigliere estensore


Ric. 2017 n. 08327 sez. SU -ud. 27-03-2018

Il Presidente


-7-

